



## DIVISIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Ufficio di Staff - Affari Generali

*bp*

### **Decreto del Rettore**

**Repertorio n. 258 - 2006**

**Prot. n. 12912 del 29.05.06**

**Tit. I Cl. 3**

**Oggetto: Modifica del “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore”**

### **IL RETTORE**

**PREMESSO** che, l’Ateneo, con D.R. n. 21 del 27.01.99, si è dotato del “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore”, in attuazione dell’art. 58 del D. Lgs n. 29 del 1993, così come modificato dall’art. 26 del D. Lgs n. 80 del 1998;

**PREMESSO** altresì, che tale Regolamento disciplina i criteri delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e ricercatori universitari, e vieta “al personale docente e ricercatore a tempo pieno di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione universitaria”;

**CONSIDERATO** che tale Regolamento prevede che “sono inibiti in via assoluta al personale docente e ricercatore a tempo pieno:

lo svolgimento dell’industria e del commercio;

lo svolgimento di attività libero-professionali e consulenze esterne a carattere continuativo, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;

l’assunzione di carica e la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione di società di capitali salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta in quanto esperto nel proprio campo disciplinare su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università”;

**VISTA** la nuova normativa nazionale, in particolare il D. Lgs n. 165 del 2001 che, all’art. 53, 7° comma prevede che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai

professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto”;

- RITENUTO che tale D. Lgs n. 165 del 2001 disciplini in modo esaustivo l'attività estranea ai doveri d'ufficio del personale a tempo pieno;
- CONSIDERATO che la normativa prevede che gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinino i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti con riferimento ai docenti e ricercatori a tempo pieno;
- ATTESO che, con la nuova normativa, si può ritenere che i docenti a tempo pieno possano svolgere qualunque tipo di attività anche di carattere privato che non riguardi l'esercizio del commercio e dell'industria e che non abbia la connotazione dell'esercizio di una attività libero-professionale, e che non sia, perciò, svolta in modo continuativo ed abituale;
- CONSIDERATO che, accanto al profilo autorizzativo previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2001, continua a trovare applicazione, per i professori e ricercatori, l'art. 11, 5° comma del D.P.R. 382/80 che prevede che “: “il regime a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria.”;
- CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare lo strumento regolamentare al fine di adempiere alla normativa vigente, in riferimento anche al principio di autonomia regolamentare delle Università;
- PRESO ATTO che i docenti a tempo pieno, pertanto, non possono svolgere attività di carattere privato che riguardino l'esercizio del commercio e dell'industria e che abbiano connotazione propria di una libera professione;
- VISTA la delibera n. 3/2006/6.1 dell'8.05.06 del Senato Accademico;
- RITENUTO che non è giuridicamente legittimo introdurre ulteriori criteri restrittivi che non siano quello della compatibilità dell'attività svolta con le funzioni istituzionali;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. n. 539 del 12.12.2001, come modificato dal D.R. n. 67 del 24.2.2003;
- VISTA la legge n. 168 del 1989 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
- VALUTATO ogni opportuno elemento

## **DECRETA**

1. Il “Regolamento per il rilascio dell’ autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore”, a seguito delle modificazioni prima indicate, risulta pertanto formulato come da testo allegato.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del presente decreto.

**IL RETTORE**  
(F.to Prof. Paolo GARBARINO)

## **Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore a tempo pieno**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 53, 7° comma del D.Lgs 165/01 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei professori e ricercatori.
2. Il presente regolamento non si applica ai professori e ricercatori universitari a tempo definito e ai docenti integrati ai fini assistenziali, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero professionale, restando ferma per tali dipendenti la disciplina delle incompatibilità dettata dall' art. 11 D.P.R. 382/80 oltre alla normativa specifica in materia sanitaria. (D.Lgs 517/99).

### **Art. 2 - Disposizioni generali**

1. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno non può svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione universitaria.
2. Per incarichi retribuiti si deve intendere lo svolgimento di attività, non comprese nei compiti e doveri d'ufficio, anche di natura occasionale, per le quali é previsto sotto qualsiasi forma un compenso. Non assume alcuna rilevanza ai fini dell'autorizzazione la rinuncia al compenso.
3. I professori e ricercatori universitari non possono svolgere incarichi che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica e ricerca.
4. Sono parimenti vietati gli incarichi il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale.
5. In ogni caso sono vietati incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale docente dell'Università. Sono altresì vietati incarichi che arrechino pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.
6. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di collaborazione scientifica e didattica che coinvolgono risorse strumentali ed umane dell'Ateneo sono consentiti esclusivamente nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 66 D.P.R. 382/80.

### **Art. 3 - Attività incompatibili**

1. Ai sensi della normativa attualmente vigente sono inibiti in via assoluta al personale docente e ricercatore a tempo pieno:
  - lo svolgimento dell'industria e del commercio;
  - lo svolgimento di attività libero-professionali e consulenze esterne a carattere continuativo, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali.

### **Art. 4 - Incarichi ammessi senza autorizzazione**

1. Sebbene comportino la corresponsione di emolumenti, non è necessaria autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento dei seguenti incarichi:

- a. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente é posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- b. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.;
- c. i compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- d. l'espletamento di perizie conferite dall'Autorità Giudiziaria;
- e. partecipazione a convegni, seminari e conferenze;
- f. incarichi per i quali è corrisposto il rimborso delle spese documentate.

#### **Art. 5 - Incarichi retribuiti ammessi previa autorizzazione**

1. E' consentito ai docenti e ricercatori universitari:

- a. lo svolgimento di incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri organi di rilevanza costituzionale;
- b. l'assunzione di incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;
- c. lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici territoriali;
- d. la collaborazione continuativa a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- e. l'assunzione di incarichi presso enti od organismi internazionali o sovranazionali;
- f. lo svolgimento di attività per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione pubblica.

2. Qualsiasi altro incarico retribuito, non compreso nel precedente comma, deve essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

3. Gli incarichi conferiti da enti pubblici economici o da soggetti privati sono consentiti purché abbiano natura occasionale e durata limitata.

4. Gli incarichi devono essere svolti in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

#### **Art. 6 – Procedimento di autorizzazione**

1. Il soggetto pubblico o privato che conferisce un incarico al personale docente o ricercatore deve chiedere preventiva autorizzazione al Rettore. L'autorizzazione in oggetto può altresì essere richiesta dal docente o ricercatore interessato

2. Nella domanda, al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico alla stregua dei criteri indicati nell'art. 6, devono essere espressamente indicati:

- a) natura dell'incarico e ammontare del compenso;

- b) compatibilità con l'attività della dipartimento di appartenenza e con lo svolgimento dell'attività istituzionale, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto;

3. Il Rettore si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione, corredata dei pareri del Preside della Facoltà nell'ambito della quale il docente impartisce il proprio insegnamento, nonché del Direttore del Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Il Preside e il Direttore del Dipartimento sono chiamati a valutare la compatibilità dell'incarico rispettivamente con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente, nonché l'eventuale situazione di conflitto di interessi. Il Rettore valuta gli altri profili di ammissibilità della richiesta.

4. Un eventuale superamento del termine sopra indicato deve essere motivatamente e anticipatamente notificato dall'amministrazione al richiedente.

5. Nell'ipotesi in cui il docente o il ricercatore interessato allo svolgimento dell'incarico extralavorativo presti servizio presso altra amministrazione pubblica, per distacco, comando, ecc., la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tale caso, il termine per l'amministrazione di appartenenza per pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione è di 45 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa da parte dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

6. L'autorizzazione da parte dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario.

7. L'inquadramento del rapporto scaturente dagli eventuali incarichi sotto il profilo fiscale, previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative ricade nella piena autonomia e responsabilità del docente o del ricercatore, non assumendo rilievo alcuno per l'Università.

#### **Art. 7 – Sanzioni**

Nel caso di incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Università, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 – Norma finale**

Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento compatibili con il regime a tempo pieno ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, si intendono implicitamente autorizzati.

#### **Art. 9 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università.